

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### RICORSO PER CASSAZIONE

tramite la cancelleria della 1° Corte d'assise d'appello di Roma  
Ricorre nell'interesse del Signor **ASTIZ Alfredo Ignacio**, nato a Mar Della Plata (Argentina) il 8.11.1951 il difensore d'Ufficio l'avvocato Roberto De Angelis

### AVVERSO

la sentenza **n.17** dalla **1° Corte d'assise d'appello di Roma** del 24.4.08, emanata all'epilogo del processo r.g. 34/07, di conferma della sentenza n.5/07 della II Corte d'Assise di Roma che ha condannato l'imputato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione legale durante il periodo di espiazione della pena, al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili, al pagamento di una provvisionale di €100.000 per ognuna di sei parti civili e di €50.000 per una parte civile. Indicazione di g.g.90 per il deposito.

### MOTIVI

**1)** art.606 lett. c) ed e) c.p.p.: inosservanza e violazione del composto degli artt.420 quinquies e 484 c.p.p. per omesso accertamento, anteriore al processo d'appello dello *status libertatis* dell'imputato, della sua volontà e possibilità di partecipare al processo, nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza d'appello, e illogicità della motivazione ove la Corte d'Assise d'Appello ha evinto lo stato detentivo dell'imputato dalla frase "*il trasferimento del deponente e' stato disposto dal tribunale intervenuto*", (pagina n.6 della sentenza), anche in relazione alla

missiva del 31.7.07 dell'Ambasciata Argentina depositata durante il processo ed allegata al presente ricorso.

Durante l'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma del 31.5.2005 il Giudice, il Dottor Mancinetti, ha ritenuto che l'imputato Astiz fosse detenuto in base ai verbali di notifica degli avvisi di udienza preliminare tradotti in lingua italiana, in essi si legge: "*il 19.4.05 il pm n.10 a Buenos Aires si attesta che il trasferimento del deponente e' stato disposto dal tribunale intervenuto con ingresso dalla u.29 essendosi presentato il signor Astiz direttamente in segreteria*". La traduzione del verbale non accenna allo stato detentivo, ed invero precisa che il signor Astiz si é "*presentato direttamente in segreteria*", indicazione sintomatica della carenza di una misura cautelare restrittiva.

Il GUP, dottor Mancinetti, viste le dichiarazioni dell'imputato di disinteresse verso le accuse, ha applicato la disciplina dell'assente prevista dall'art.420 quinquies c.p.p. alle udienze preliminari, la scelta della procedura prevista per la "*assenza o allontanamento volontario dell'imputato*", essendo applicabile a prescindere dallo status dell'indagato, al di là dell'opinione del Giudice sullo stato detentivo, ha dimostrato una indubbia, se pur precaria, tenuta giuridica.

Pochi mesi dopo l'aprile del 2005 la situazione politica, le prospettive dei militari argentini e lo status dell'imputato sono cambiati radicalmente: la sentenza della Corte Suprema Argentina del giugno 2005 ha dichiarato incostituzionali due leggi di clemenza c.d. "*Obediencia debita*" e "*Punto final*". Vieppiù l'Ambasciata argentina con la missiva del 31.7.07, depositata in occasione dell'illustrazione delle eccezioni preliminari, ed allegata al presente ricorso, ha scritto che Astiz Alfredo Ignacio è processato per i reati commessi dentro la ESMA, che e' detenuto, la lettera non ha fornito indicazione di eventuali processi per

sottrazione di bambini, gli unici per i quali l'imputato sarebbe potuto essere *in vinculis* già nell'aprile del 2005, perché indenni alle suddette leggi di clemenza.

Ignoriamo se l'imputato ha avuto la possibilità di segnalare alla Corte d'Assise d'Appello il suo *status libertatis* e l'eventuale volontà di partecipare al processo. Fino alla reclusione Astiz avrebbe potuto revocare la scelta di assenza dal processo, assumendo una difesa attiva; dopo che è sorto il concreto interesse ad essere dichiarato innocente all'estero, ed è stato documentalmente dimostrato lo stato detentivo, la sentenza ricorso non avrebbe potuto ritenere attuali le stesse dichiarazioni proferite tre anni prima, in un contesto ed in condizioni affatto diverse; la dichiarazione di disinteresse formulata nel 2005, dopo l'arresto, il ribaltamento dell'orizzonte giuridico e politico nazionale argentino, una condanna all'ergastolo, non poteva più essere considerata idonea per celebrare il processo *in absentia*.

L'imputato ha espresso il rifiuto ed il disinteresse al processo in un momento in cui non risultava applicata alcuna misura cautelare, ed i militari responsabili della dittatura godevano di un'effettiva impunità. La situazione politica successivamente si è rovesciata, oggi Astiz Alfredo Ignacio è sicuramente in *vinculis*, ed è sicuramente operante un legittimo impedimento a partecipare al processo.

Come noto l'art.111 della Costituzione, dopo la novella del 1999, ha costituzionalizzato il principio del "*giusto processo*", garantendo che "*ogni processo si svolge in contraddittorio tra le parti*"; la legge assicura che la persona accusata "*abbia la facoltà davanti al giudice di interrogare e di far interrogare le persone che lo accusano, e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova, l'assistenza di un interprete*"; l'art.175 cpp dopo la riforma del 2005

postula la piena espansione del diritto di autodifesa, che solo la presenza della parte nel processo e' in grado di assicurare; diritto che può essere oggetto di volontaria rinuncia solo mediante un prestato assenso al giudizio *in absentia*.

La traduzione sbagliata ha consentito ad una frase ambigua di essere male interpretata, e comunque, a tutto concedere alla tesi sostenuta nella sentenza, è evidente che una frase anfibologica avrebbe dovuto spingere la Corte ad effettuare i dovuti accertamenti sullo *status libertatis*, in quanto i diritti costituzionalizzati dell'imputato non sono soggetti a indebite compressioni.

La Corte d'Assise d'Appello non ha considerato che le dichiarazioni rese a suo tempo avevano perso il requisito dell'attualità: l'estensione dell'efficacia dell'art.420 quinquies c.p.p. consentita anche nel dibattimento, trova il limite nella "*compatibilità*" di cui all'art.484 c.p.p., essa è stata ritenuta illogicamente ed illegittimamente sussistente all'esordio del processo d'appello.

L'ordinanza di rigetto dell'eccezione preliminare prima e la sentenza dopo hanno violato la legge, e formulato una motivazione di rigetto illogica, all'eccezione tempestivamente formulata dalla difesa. Alla prima udienza del giudizio d'Appello, la Corte, depositata la missiva dell'Ambasciata Argentina, avrebbe dovuto accertare la sussistenza della fattispecie prevista e disciplinata dall'art. 420 ter c.p.p. "*appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilita' a comparire per legittimo impedimento o forza maggiore*".

La sentenza ricorso non ha esaminato tutti gli elementi a disposizione della Corte, non ha dato esauriente risposta alle eccezioni e deduzioni della difesa, non ha esattamente applicato

le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta delle conclusioni, il testo del provvedimento è manifestamente carente di logica, la sentenza deve essere cassata perché affetta dal vizio insanabile del decreto di citazione.

**2)** art.606 lett. c) ed e) c.p.p.; inosservanza e violazione dell'art.111 Cost., della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art.6), del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, adottato a New York il 16.12.66, art.14, dell'art. 143 c.p.p. per omessa notifica della sentenza di primo e di secondo grado in lingua spagnola all'imputato signor Astiz Alfredo Ignacio alloglotta, con conseguente nullità di tutti gli atti svolti successivamente e illogicità della motivazione del rigetto della suddetta eccezione.

La giurisprudenza più recente ha raccolto la forte sollecitazione indotta dalla Consulta all'inizio dello scorso decennio, allorché fu stabilito che la norma concernente l'assistenza dell'interprete per l'imputato, che sconosca la lingua italiana (art.143 cpp comma 1) e' dotata di "*forza espansiva*", e garantisce il diritto dell'interessato ad essere immediatamente e dettagliatamente informato in una lingua a lui conosciuta circa i motivi dell'imputazione (Corte Cost.10.1.93 n.10).

Come noto le S.U. (28.11.06 n.39298) hanno espresso la scelta di maggior favore per la piena e consapevole partecipazione dello straniero al giudizio che lo riguarda stabilendo, che a pena di nullità l'obbligo di traduzione comprende anche gli atti non compiuti alla presenza dell'imputato, però destinati alla sua persona.

La sentenza della sezione VI della Corte di Cassazione del 7.2.07 n.4929 (Pres. Lattanzi) si è collocata nel solco tracciato dalle

Sezioni Unite, quale sbocco necessario di una tendenza giurisprudenziale consolidata che ha ribadito il carattere fondamentale del diritto dell'imputato allofono di ottenere la traduzione degli atti a lui diretti, che trova riconoscimento tanto nell'ultima parte dell'art.111 Cost. che recita "*la legge assicura che la persona accusata di un reato..sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo*"; nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art.6) ove richiede che l'imputato sia "*assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza*" e nel Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, adottato a New York il 16.12.66, art.14 che stabilisce che chi viene sottoposto a processo penale ha diritto ad "*essere informato sollecitamente ed in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta*".

Proprio la valorizzazione di queste previsioni e la constatazione del nesso strumentale tra il diritto in parola e il diritto di difesa ha indotto la Corte ad affermare la portata generale dell'art. 143 c.p.p. che "*è da ritenere norma suscettibile di applicazione estensibile a tutte le ipotesi in cui l'imputato, ove non potesse giovare dell'ausilio di un interprete, vedrebbe pregiudicato il suo diritto di partecipare effettivamente allo svolgimento del processo penale*". Nel caso già oggetto di sindacato della S.C., si era effettivamente verificato un tale pregiudizio, dato che gli imputati, ignorando la lingua italiana non erano stati in grado, come nel caso che ci occupa, di comprendere la motivazione della sentenza.

Il Giudice di legittimità ha affermato che, nel caso di imputato allofono, deve essere oggetto di traduzione, a pena di nullità, anche la sentenza conclusiva del giudizio di merito; il principio è stato espresso a garanzia di un esercizio consapevole della

facoltà di proporre impugnazione da parte del soggetto che ne abbia interesse, ed anche della facoltà di togliere valore al gravame, come nel nostro caso, interposto dal difensore d'ufficio.

La sentenza della Corte di Cassazione del 7.2.07 n.4929, da una parte ha superato tutte quelle pronunce che avevano escluso il diritto alla traduzione in base all'assunto che l'imputato avrebbe potuto tradurre a proprie spese la sentenza, dall'altra ha assimilato agli atti di contestazione dell'accusa, gli atti che possono innescare, per interposizione di un gravame, un procedimento ulteriore al procedimento principale; ha inoltre provocato la caduta della "*barriera dell'oralità*", superando la giurisprudenza ostile alla traduzione della sentenza pronunciata a carico dello straniero alloglotta.

La sentenza impugnata ha motivato il rigetto della eccezione trascrivendo l'ordinanza 10.4.08, ai sensi della quale l'obbligo della traduzione della sentenza all'imputato allofono non è "*previsto da alcuna norma o precedente giurisprudenziale*". La motivazione è illogica ed errata, perché ignora l'autorevole precedente giurisprudenziale formatosi con la prefata sentenza della sezione VI della Corte di Cassazione del 7.2.07 n.4929.

L'ulteriore motivo di rigetto "*l'imputato non ha provveduto a eleggere domicilio in Italia per cui le notificazioni devono essere eseguite mediante consegna al difensore, che nel caso di specie è di nazionalità italiana per cui non necessita di alcuna traduzione degli atti in lingua italiana*" è anch'esso illogico.

Secondo la disciplina delle notificazioni all'imputato residente o domiciliato all'estero, in luogo conosciuto, prevista dall'art. 169, primo comma, c.p.p. all'imputato che si trovi nella suddetta situazione va inviata, dal Giudice o dal Pubblico Ministero, una raccomandata contenente l'indicazione dell'autorità che

procede, il titolo del reato e il tempo e il luogo in cui è stato commesso, con l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Di conseguenza se, ricevuta la raccomandata, l'imputato dichiara o elegga domicilio in Italia, le notificazioni degli atti del processo devono essere eseguite in questo, mentre, in mancanza, sia della dichiarazione o elezione di domicilio che della nomina di un difensore di fiducia, gli atti processuali, dovranno essere notificati, previa nomina, al difensore d'Ufficio. Proprio la possibilità di notificare gli atti presso il difensore d'Ufficio implica che gli stessi restino destinati all'imputato e che il difensore deve prestarsi per consegnarli al destinatario; a nulla rileva la necessaria conoscenza della lingua italiana del difensore, in quanto permangono intonsi gli obblighi di traduzione della sentenza. La giustificazione adottata nella sentenza è incompatibile con il senso comune e con i limiti di una "*plausibile opinabilità di apprezzamento*", è inadeguata al corredo argomentativi, è puramente assertiva e palesemente affetta da errori logico-giuridici.

La sentenza merita cassazione perché è nulla la notifica della sentenza di primo e di secondo grado e tutti gli atti successivi.

**3)** 606 lett. c) c.p.p.: inosservanza e violazione dell'art. 192 c.p.p. e dell'art.546 comma 1 lett.e c.p.p. ove la sentenza della Corte d'Assise d'Appello ha ritenuto dimostrato in base agli indizi l'omicidio dei Signori Angela Maria Aieta, Giovanni Pegoraro e Susanna Pegoraro, ed ha ritenuto non attendibili le prove contrarie.

La sentenza ha riconosciuto che i corpi dei tre italiani non sono stati trovati, e non è stata in grado di indicare alcuna prova sul fatto che gli stessi siano stati indirizzati ai c.d. "*voli della morte*", non ha indicato e motivato per quale ragione i tre sarebbero stati



esclusi dalle migliaia di persone che, dopo l'internamento nella Esma, sono state liberate. Tutte e tre le vittime non sono state oppositrici e non erano particolarmente invise dalla dittatura: Giovanni Pegoraro era un industriale di notevole rilievo, apparteneva a quella classe imprenditoriale da cui la dittatura cercava ed otteneva sostegno, le signore Susanna Pegoraro e Maria Aieta non erano né antagoniste al regime né tanto meno pericolose. Nonostante le suddette carenze istruttorie la sentenza a pagina 58 sostiene: *"non è assolutamente ipotizzabile che le vittime dei delitti per i quali si procede siano morte, durante la detenzione, ma di morte naturale"*.

La morte naturale, in assenza di una patologia che si palesi mesi o anni prima, è un evento biologico tutt'altro che raro ed è tanto più probabile se si considera lo stato di denutrizione e sporcizia in cui sono stati costretti i sequestrati. Tra le ultime volte in cui i tre sono stati visti dentro la ESMA e la fine della dittatura (dicembre 1982) sono trascorsi cinque o sei anni; Susanna Pegoraro aveva partorito da poco, Maria Aieta e Giovanni Pegoraro erano persone più anziane e quindi fisiologicamente più deboli degli altri sequestrati.

La sentenza ricorso ha ritenuto che siano stati dimostrati con indizi i tre omicidi, violando il disposto dell'art. 192 c.p.p., proprio la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha chiarito che è doveroso e logicamente imprescindibile *"un esame globale e unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio possa risolversi (...) in modo da conferire al complesso indiziario pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto"* (Sezioni Unite 4.2.92).

L'esame globale, indicato dall'autorevole pronuncia, richiede che il Collegio giudicante valuti gli indizi secondo criteri di rigida consequenzialità logico giuridica, così da ricostruire il fatto e le relative responsabilità in termini di certezza, tali da escludere la prospettività di ogni altra ragionevole soluzione. La sentenza della Corte d'Assise d'Appello, pur non potendo escludere diverse prospettazioni alternative, è giunta alla condanna senza fornire una motivazione congrua ed osservante della legge in ordine alla consumazione degli omicidi, ha solo argomentato sul fatto indubitabile che le tre persone sono state sequestrate dentro la ESMA e sono poi scomparse all'affetto dei loro congiunti. Il Giudice impugnato non ha ottemperato alle indicazioni suddette della Corte di Cassazione, tali scelte, degenerano inevitabilmente nella violazione di legge.

4) 606 lett. e) c.p.p.: illogicità della motivazione ove la sentenza della Corte d'Assise d'Appello ha ritenuto raggiunta la prova dell'omicidio dei tre italiani.

Da una diversa angolazione prospettica il vizio della sentenza si manifesta anche, come illogicità della motivazione, a pagina 36 si legge: *"da tutti i suddetti elementi, si deve pervenire alla conclusione che **la percentuale di assassinati tra i prigionieri dell'ente militare in questione certamente non sia inferiore a quella elevatissima del 20%**, il che impone di qualificare l'esito mortale come termine altamente probabile della vicenda di ciascun sequestro , e già presente come tale nella previsione di chi vi dava origine e di chi direttamente ne gestiva le fasi conformandone le modalità all'ottica e finalità imposte dal 'Processo di riorganizzazione nazionale'"*. La sentenza riprende la stima in ordine alla percentuale degli omicidi a pagina 59, punto i:

*"l'eliminazione dei sequestrati era presso il C.C.D. in questione una prassi ordinaria e consolidata, dato che (come in precedenza evidenziato) fu un evento che interessò **non meno del 20% dei sequestrati...**".*

La sentenza per ben due volte introduce un criterio percentualistico ad asserito supporto della tesi colpevolista, percentuali che con realismo non escludono valori prossimi al 20% dei sequestrati. La contraddizione e l'illogicità del ragionamento sono palesi ove la sentenza, dopo aver quantificato le uccisioni in percentuali nettamente minoritarie, sostiene inopinatamente ed illogicamente che il dato *"impone di qualificare l'esito mortale come termine altamente probabile della vicenda di ciascun sequestro"*.

A pagina 58 si legge: *"non è assolutamente ipotizzabile che le vittime dei delitti nei quali si procede siano morte, durante la detenzione, ma di morte naturale; in primo luogo non risulta riportato (testimoniato, documentato), per quanto riguarda il C.C.D. in questione, in assoluto alcun caso di morte naturale di sequestrati in corso di illecita detenzione; in secondo luogo, un simile evento non sarebbe sfuggito ai vicini di giaciglio..."*.

Ad avviso della difesa anche questa parte della motivazione è palesemente illogica: la morte è l'epilogo necessario ed indefettibile della vita, e quella naturale, è fortunatamente quasi sempre la regola. Il fatto che il probabile decesso naturale degli italiani *"non risulta riportato (testimoniato, documentato)"* non lo esclude, atteso che all'interno dei C.C.D quasi nessun decesso è risultato testimoniato o documentato. Anche se il decesso naturale si fosse consumato all'interno dell'E.S.MA., ben difficilmente sarebbe stato percepito dagli altri sequestrati, quasi sempre con il cappuccio in testa, costretti da ascoltare musica ad alto volume, spesso ristretti in spazi angusti ed isolati. Proprio la

privazione sensoriale, che è stata una delle più crudeli forme di tortura diffusamente praticata dai militari argentini all'interno del C.C.D. ha quasi sempre impedito ai sequestrati di conoscere la sorte dei loro compagni.

Oltretutto è ragionevole ritenere che il decesso naturale potrebbe essere insorto dopo la liberazione, in un periodo in cui i nostri connazionali possono aver deciso di darsi alla latitanza, magari all'estero come moltissimi altri argentini durante gli anni della dittatura. La sentenza irragionevolmente esclude che i nostri connazionali, dopo la liberazione siano entrati in clandestinità o abbiano riparato all'estero, magari espatriando sotto falso nome. Non ci sono stati testimoni degli omicidi, nessuno ha sentito dire esplicitamente che qualcuno dei tre sarebbe stato ucciso o che sarebbe stato indirizzato verso i così detti "*voli della morte*", né è stata dimostrata una specifica avversione dei militari verso i tre italiani.

**5)** 606 lett.c) ed e) c.p.p.: inosservanza e violazione del disposto dell'546 comma 1 lett.e c.p.p., ove la sentenza della Corte d'Assise d'Appello non ha enunciato le ragioni per le quali non ha ritenuto attendibili le prove contrarie alla dimostrazione della responsabilità del Signor Astiz Alfredo Ignacio per gli omicidi, illogicità contraddittorietà e carenza della motivazione anche in relazione ad atti processuali, ove la sentenza della Corte d'Assise d'Appello ha ritenuto raggiunta la prova della responsabilità dell'imputato in relazione all'omicidio dei tre italiani.

La Sentenza ricorso, aggiustando parzialmente "*il tiro*" in ordine alle motivazioni della sentenza di primo grado, ha sostenuto che dentro l'Esma operasse solo il gruppo di Tarea 3.3.2., che Astiz vi appartenesse e pertanto avesse contribuito ai tre omicidi; l'affermazione è categoricamente smentita dalla testimonianza resa il 9.2.07 (allegata per estratto) dalla teste Graciela Beatriz

Daleo:" *Si, c'erano altri gruppi di Tareas, perché proprio la repressione di organizzava proprio attraverso i gruppi di Tareas, e il Gruppo de Tareas 3.3 perché apparteneva alla marina*" (pag.19).. alla domanda se all'interno dell'ESMA operassero più gruppi di Tareas ha risposto: *"vi prendeva parte il SIN, il Servizio di Intelligence Navale, e altri gruppi repressivi portavano i loro prigionieri all'ESMA..e li torturavano"* .

Il libro *"reaparecida"*, depositato in atti dal P.M. ed allegato per estratto, scritto da cinque donne all'epoca sequestrate dentro la Esma, tra cui la teste signora Elisa Tokar, nel capitolo *"topografia del terrore"* (pg.10) esordisce: *" Nella Esma -Scuola di Meccanica della Marina- funzionavano due strutture repressive: quella conosciuta come gruppo de Tareas 3.3.2 o GT 3.3.2 (gruppo Tattico3.3.2) e il Servizio de Inteligencia Naval o Sin."*, ed a conferma della pluralità di gruppi che agivano autonomamente, in calce alla pagina n.13 è scritto: *"per un periodo in Chapuchita furono reclusi i sequestrati a carico del Servicio de Inteligencia Naval o Sin"*.

La sentenza ricorso ha ignorato le due risultanze istruttorie incompatibili con la condanna, le incompatibilità sono state puntualmente indicate nei motivi d'appello, l'omissione configura un vizio che comporta nullità.

**6)** 606 lett. b) c.p.p.: inosservanza e erronea applicazione degli artt.40,41, 110 c.p. ove la sentenza ha ritenuto raggiunta la prova della responsabilità del Signor Astiz Alfredo Ignacio in relazione all'omicidio dei tre italiani.

La grandezza del centro di detenzione clandestina, il numero degli Ufficiali che vi alloggiavano, le attività che si svolgevano su ogni singolo sequestrato, il numero, impressionante di persone che sono transitate dentro l'Esma possono far ritenere possibile, ma

altamente improbabile che l'imputato abbia in qualche modo collaborato ai tre delitti, e non consentono, in carenza di indizi univoci e di prove, la condanna.

Gli omicidi, sarebbero stati consumati in un complesso di diciassettemila metri quadri, frequentato da duecento ufficiali, in un contesto nel quale sono transitate cinquemila persone; una mostruosa macchina repressiva, nella quale si torturava per giorni, si eseguivano i sequestri, si organizzavano appostamenti esterni, si svuotavano le case, si riparavano gli elettrodomestici, si svolgevano rassegne stampa, si svolgeva il "processo di recupero" per i sequestrati, si organizzava il furto nelle case, si producevano documenti falsi, si svolgevano continue e febbrili indagini, si seguivano all'esterno le persone liberate, si organizzava la simulazione di scontri armati con la polizia, si detenevano anche per anni le persone, si simulavano esecuzioni, si assistevano i parti, si illudevano le puerpere, si organizzava il sequestro dei neonati e si manteneva anche una formale facciata di legalità.

La sentenza in più punti ha implicitamente sostenuto che la E.S.M.A. non è mai stato un centro di sterminio, perché privo di aeroporto e perché la percentuale dei sopravvissuti non consente tale definizione; in quel contesto una generica collaborazione, fornita non da una posizione apicale, è insufficiente a costituire il nesso causale di tre singoli omicidi, per come lo ha strutturato il legislatore e letto la giurisprudenza.

Nel punto n.6) la sentenza sostiene che: *"è emersa la piena acquisizione processuale del concorso, all'epoca di tutti i delitti qui oggetto di contestazione, di tutti gli odierni imputati"*, l'affermazione è lesiva del composto degli artt.40,41 e 110 c.p..

L'elencazione, quasi ossessiva nella sentenza, delle vessazioni poste in essere ai danni dei sequestrati, suscita l'ovvio disgusto per

le bassezze poste in essere, ma non aggiunge nulla a favore della dimostrazione del nesso causale, che doveva essere delineato in relazione non agli asseriti tre omicidi di cui è processo.

Tali valutazioni non possono essere indifferenti al notevole peso ponderale che va conferito alla stima degli omicidi svolta della sentenza stessa *"la percentuale di assassinati tra i prigionieri dell'ente militare in questione certamente non sia inferiore a quella elevatissima del 20%"*, anche se la sentenza, con valutazioni parzialmente errate e contraddittorie, a pagina 64 continua a sostenere: *"inserimento delle proprie condotte in serie causali che, nella ricordata elevatissima percentuale di casi.. si sarebbero concluse con uccisioni"*.

La sentenza ha dovuto riconoscere ad Astiz, un ruolo non verticistico, di semplice appartenenza all'interno del G.T.3.3.2., sostanzialmente e formalmente subordinato a tutti gli altri coimputati e ad una moltitudine di livelli gerarchici.

Anche volendo assentire alla tesi sostenuta, secondo la quale all'interno della E.S.M.A. avesse operato solo il G.T.3.3.2., e di esso si sarebbe parlato al plurale, perché, avrebbero operato più frazioni di un unico settore operativo, la sentenza avrebbe dovuto indicare quale dei molteplici gruppi del G.T.3.3.2. ha avuto la responsabilità della detenzione e della sorte dei Signori Susanna Pegoraro, Maria Aieta e Giovanni Pegoraro.

La fattispecie obiettiva di reato comprende tra i suoi elementi costitutivi, il nesso di causalità che lega l'azione all'evento medesimo; l'imputazione di un evento lesivo richiede come presupposto di partenza, che il reo abbia materialmente contribuito alla verifica del risultato dannoso. La causalità funge da criterio di imputazione del fatto al soggetto, il nesso causale tra condotta ed evento comprova, infatti, che non solo l'azione ma lo stesso risultato lesivo è opera dell'agente, per cui

sussistendo gli altri presupposti di natura soggettiva, quest'ultimo può essere chiamato a rispondere penalmente.

Se l'imputato non ha rivestito un ruolo apicale, il cui cono d'ombra ha interessato tutte le attività interne all'ESMA, se 71 pagine della sentenza ricorso non sono state in grado di accennare a nemmeno un evento nel quale il Signor Astiz Alfredo Ignacio anche sconoscendone i nomi, si sarebbe relazionato, avrebbe incontrato o comunque inciso, contro i nostri connazionali scomparsi, è evidente che non è stato individuato il contributo causale ai tre omicidi, *conditio sine qua non* per una legittima condanna. Era obbligo del Giudice del merito motivare nella sentenza sulla prova dell'esistenza della reale partecipazione del complice nel crimine, e precisare sotto quale forma essa si sarebbe manifestata. Inevitabilmente la carenza motivazionale in ordine al singolo apporto causale a cascata si è riflessa sulla motivazione del nesso causale tra condotta ed evento.

Come noto si ha concorso di persone nel reato quando più soggetti insieme realizzano un illecito penale che potrebbe essere commesso anche da una sola persona, il contributo di ciascun concorrente può essere materiale o morale, ma deve sempre tradursi in una concreta condotta esteriore capace di esercitare un'efficacia causale nella produzione del fatto, ovviamente la sentenza non è stata in grado nemmeno su base indiziaria di indicare quale sarebbe stato il contributo dell'imputato.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per affermare la responsabilità penale di un soggetto a titolo di concorso, occorre sempre puntualmente dimostrare l'effettivo contributo alla realizzazione dello specifico delitto, cioè il Giudicante non può esonerarsi da una verifica dell'effettivo apporto causale dato al reato dal soggetto accusato del concorso. La sentenza n.33748 del 12.7.05 delle S.U. recita: "*Occorre ribadire che pretese*



*difficoltà di ricostruzione probatoria del fatto e degli elementi oggettivi che lo compongono non possono mai legittimare - come queste Sezioni Unite hanno già in altra occasione affermato (sent. 10 luglio 2002, Franzese, Foro it., 2002, 2<sup>^</sup>, 601) - un'attenuazione del rigore nell'accertamento del nesso di causalità e una nozione "debole" della stessa che, collocandosi sul terreno della teoria dell'"aumento del rischio", finirebbe per comportare un'abnorme espansione della responsabilità penale. Ed invero, poiché la condizione "necessaria" si configura come requisito oggettivo della fattispecie criminosa, non possono non valere per essa l'identico rigore dimostrativo e il conseguente standard probatorio dell'"oltre il ragionevole dubbio" che il giudizio penale riserva a tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato." Si è peraltro sottolineato da parte delle Sezioni Unite, nella citata sentenza Franzese, che, attesa la natura preminentemente induttiva dell'accertamento e del ragionamento inferenziale nel giudizio penale: "il giudice, pur dovendo accertare ex post, inferendo dalle suddette generalizzazioni causali e sulla base dell'intera evidenza probatoria disponibile, che la condotta dell'agente è condizione necessaria del singolo evento lesivo, è impegnato nell'operazione ermeneutica alla stregua dei comuni canoni di certezza processuale, conducenti conclusivamente, all'esito del ragionamento probatorio di tipo largamente induttivo ispirato ai criteri valutativi delineati nell'art. 192 commi 1 e 2 e, quanto alla doverosa ponderazione delle ipotesi antagoniste, nell'art. 546 comma 1 lett. e cod. proc. pen., ad un giudizio di responsabilità caratterizzato da alto grado di credibilità razionale o conferma dell'ipotesi formulata sullo specifico fatto da provare.....Che il criterio di imputazione causale dell'evento cagionato dalla condotta concorsuale costituisca il presupposto indispensabile di tipicità della disciplina del concorso di persone nel reato e la fonte ascrittiva della responsabilità del singolo concorrente, secondo il*

*classico modello condizionalistico della spiegazione causale dell'evento, è infine ribadito tanto dal progetto 2001 della Commissione Grosso quanto da quello 2005 della Commissione Nordio di riforma della parte generale del codice penale.”.*

Le prove raccolte non potevano essere ritenute sufficienti nemmeno per una condanna per omicidio in ambito di associazione a delinquere: è consolidato, in dottrina ed in giurisprudenza, il principio generale secondo cui la semplice partecipazione ad un'associazione criminale non implica di per sé la responsabilità per i reati scopo rientranti nel programma delittuoso, essendo necessario che il soggetto apporti consapevolmente, in qualunque delle fasi dell'iter criminis, un contributo casualmente rilevante rispetto alla realizzazione del singolo fatto.

La legge, come interpretata autorevolmente dalla sentenza n.45276/2003 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, esclude che l'imputato, per la sola partecipazione al G.T.3.3.2. possa essere condannato anche solo a titolo concorso morale nell'omicidio consumato da un diverso gruppo *"in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art.110 cp, con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà" .*

La dichiarazione di partecipazione all'attività criminale viola la legge: l'istruttoria che è stata sicuramente approfondita, ha scandagliato attentamente ogni dichiarazione ed ogni documento che avrebbe potuto fornire anche il più flebile indizio, ha scavato tra i più remoti ricordi di decine di testimoni, ha dato credito a testimonianze *de relatu* apprese da persone allo stremo delle forze, a frasi percepite sotto tortura o da sotto un cappuccio, a dichiarazioni rese da carcerieri minorenni, pravi, esaltati e terrorizzati, ma non ha consentito di collegare in alcun modo il nome di ASTIZ con la scelta, il sequestro, la tortura, la reclusione, la sorte dei Signori Angela Maria Aieta, Giovanni e Susanna Pegoraro. Nessun testimone, nessun documento ha dimostrato che l'imputato abbia svolto anche una minuscola frazione delle attività indicate, un compendio probatorio idoneo forse a dimostrare la partecipazione all'associazione a delinquere, non certo sufficiente per la condanna per i tre singoli omicidi.

A prescindere dalle deduzioni circa l'interpretazione e la specifica consistenza degli elementi di prova, la sentenza ha trascurato di prendere in esame fatti decisivi ai fini del giudizio, e quindi fatti che, se convenientemente valutati, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa, e non ha apprezzato univoche risultanze processuali, incongruenze logiche assolutamente incompatibili con il materiale acquisito in atti.

#### CHIEDE

Si chiede che la Suprema Corte di Cassazione voglia annullare la sentenza n.17 dalla 1° Corte d'assise d'appello di Roma del 24.4.08, con ogni provvedimento consequenziale.

Si allega:

1) stralcio del libro "*LE REAPARECIDE*"

2) pagine nn.19 e 20 della trascrizione della deposizione Graciela Patriz Daleo 9.2.07

3) dichiarazione resa dall'imputato Astiz il 20.4.05

4) missiva 31.7.07 della Ambasciata della Repubblica Argentina

Si chiede che l'Ecc.ma 1° Corte d'Assise d'Appello di Roma voglia disporre l'allegazione al fascicolo per la Cassazione del libro "*LE REAPARECIDE*", della missiva 31.7.07 della Ambasciata della Repubblica Argentina, della trascrizione della deposizione Graciela Patriz Daleo 9.2.07, del verbale del 20.4.05 in ordine alle dichiarazioni rese dal Signor Astiz, e della relativa traduzione.

Con alta considerazione

( Avv. Roberto De Angelis )